

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) PORTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) VITERBO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BUSSOLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) BOTTALICO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FRANCESCO GIACOMO VITERBO

Seduta del 15/07/2025

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, stipulato in data 20 novembre 2019 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo al 30 settembre 2024, parte ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

- il rimborso dell'importo di € 2.381,83, corrispondente alla quota non maturata delle commissioni del finanziatore e delle commissioni di distribuzione, calcolata secondo il criterio proporzionale lineare;
- il riconoscimento degli interessi legali dal dovuto al soddisfatto;
- le spese legali e della procedura.

Costituitosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo:

- la chiara indicazione nel contratto delle modalità di calcolo della riduzione del costo totale del credito in caso di estinzione anticipata e, in particolare, dei costi non rimborsabili, quali i "costi di istruttoria" e i "costi per l'intermediario del credito", oltre che gli "oneri erariali", in quanto *up-front*;
- la congruità di quanto già riconosciuto in sede di conteggio estintivo, redatto in conformità al contratto e al SECCI;
- la perdurante applicabilità dell'art. 6-bis del D.P.R. 180/1950 che, nel far rinvio alle

Disposizioni di Trasparenza, ingenera in capo agli enti finanziatori il “legittimo affidamento” circa la praticabilità di schemi contrattuali ispirati alla chiara distinzione tra costi *up-front* e costi *recurring*;

- l'applicabilità alla materia in esame dei principi enunciati dalla sentenza della CGUE del 9 febbraio 2023 (C-555/21) in merito ai contratti di credito immobiliare ai consumatori, posto che il SECCI, come il PIES, garantisce la tutela della trasparenza verso il cliente;
- che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 263/2022, ha statuito che “*i soggetti privati lesi [dal mancato rimborso delle commissioni up-front] non potranno che avvalersi della responsabilità civile dello Stato per inadempimento commissivo, ossia per inesatta attuazione della direttiva*”; pertanto, ogni domanda di rimborso di commissioni, le quali non sono state soddisfatte neppure dal soggetto con cui è stato sottoscritto il contratto, non potrà che essere rivolta nei confronti dello Stato Italiano;
- l'entrata in vigore dell'art. 27 del d.l. n. 104/2023 che, al fine di disciplinare con rigore la titolarità delle obbligazioni restitutorie con riferimento ai contratti sottoscritti prima del 25 luglio 2021, ha fatto salve le disposizioni del Codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa.

Pertanto, chiede il rigetto del ricorso.

In sede di repliche, il ricorrente rappresenta che l'intermediario convenuto, a seguito della cessione del contratto, ha assunto il ruolo di *servicer*, incaricato alla gestione e all'incasso dei crediti oggetto di cessione. Precisa che, dalla liberatoria e dal conteggio estintivo allegati in atti (entrambi aventi data successiva alla cessione dei crediti), si evince che l'intermediario convenuto risulta destinatario delle somme corrisposte in sede di estinzione anticipata. Ritiene, pertanto, che debba essere riconosciuta la legittimazione passiva della resistente (cita Collegio di Coordinamento, decisione n. 6816/18 e Collegio di Bari, decisione n. 4695/23).

Fa presente di aver già richiesto nel 2024 la retrocessione delle quattro quote indicate come insolute, senza ricevere riscontro.

Il ricorrente ribadisce che la Consulta, con sentenza n. 263/2022, ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 11-octies, comma 2°, del D.L. n. 73/2021, sancendo definitivamente il diritto del consumatore alla riduzione di “*tutti i costi del finanziamento*” in sede di estinzione anticipata, senza alcuna distinzione tra oneri *up-front* e *recurring*.

Fa presente che, con ordinanza n. 1951/23, la Corte di cassazione ha riconosciuto – in relazione a un contratto estinto anticipatamente sotto la vigenza dell'art. 125 TUB, nella formulazione antecedente alle modifiche introdotte con il D. Lgs n.141/10 – il diritto del consumatore al rimborso di tutti i costi del credito.

Ritiene inconferente il richiamo della resistente alla sentenza della CGUE del 9 febbraio 2023 in quanto la stessa fa riferimento alla diversa fattispecie del credito immobiliare ai consumatori.

Conclude insistendo per l'accoglimento del ricorso.

DIRITTO

Premesso che il Collegio, nel corso della riunione 19 maggio 2025, considerata la necessità di un'integrazione istruttoria, ha invitato le parti “*a produrre, entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, copia integrale del contratto di finanziamento di cui al ricorso in esame*”, occorre prendere atto che soltanto la parte ricorrente ha riscontrato tale richiesta, mediante deposito, in data il 20 maggio 2025, del

Modulo SECCI, già allegato al ricorso, ma non anche delle condizioni generali di contratto. Di contro, l'intermediario non ha fornito alcun riscontro entro il termine assegnato dal Collegio. Al riguardo, si richiama il Par. 1, Sez. VI, delle Disposizioni ABF, secondo cui nel caso di "assenza della documentazione dovuta dall'intermediario, anche a seguito di eventuali richieste di integrazione da parte del Collegio, l'organo decidente valuta la condotta dell'intermediario sotto il profilo della mancata cooperazione di quest'ultimo allo svolgimento della procedura". Alla luce delle richiamate disposizioni, il Collegio rileva e censura la condotta dell'intermediario in termini di mancata cooperazione allo svolgimento della procedura (sul punto, cfr. Collegio di Bari, decisione n. 13357/2024).

Occorre ora valutare il merito della domanda.

Nel merito, il Collegio rileva che il contratto di finanziamento è stato stipulato prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 73 del 25 maggio 2021, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, che ha modificato l'articolo 125-sexies del TUB.

Ai fini dell'individuazione della disciplina applicabile alla fattispecie, il Collegio richiama, preliminarmente, il proprio costante orientamento, secondo il quale in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Per quanto riguarda, in particolare, i contratti di finanziamento sottoscritti – come quello di specie – prima del 25 luglio 2021, poi anticipatamente estinti, l'orientamento condiviso dai Collegi, successivamente alla decisione n. 263/2022 della Corte Costituzionale, ritiene applicabile l'originario art. 125-sexies TUB, come interpretato alla luce della sentenza della CGUE, 11 settembre 2019 C-383/18 ("sentenza Lexitor").

A quest'ultimo riguardo, il Collegio ritiene di dare continuità all'orientamento espresso con la decisione del Collegio di coordinamento n. 26525/2019 – richiamata anche dalla citata sentenza della Corte costituzionale, che ne ha osservato la conformità alla sentenza "Lexitor" – secondo cui:

- "A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up front*". Ciò in quanto "le sentenze interpretative della CGUE, per unanime riconoscimento (v., *ex multis*, Cass. n.2468/2016; Cass.,5381/2017), hanno natura dichiarativa e di conseguenza hanno valore vincolante e retroattivo per il Giudice nazionale (non solo per quello del rinvio, ma anche per tutti quelli dei Paesi membri della Unione, e pertanto anche per gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto)". Siffatta interpretazione si impone nelle fattispecie soggette "sia all'art. 121, comma 1, lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito in piena aderenza all'art. 3 della Direttiva, sia all'art.125 sexies TUB che, dal punto di vista letterale, appare a sua volta fedelmente riproduttivo dell'art.16 par. 1 della stessa Direttiva";
- "Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre

per i costi *recurring* e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front*, il Collegio ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che "il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi *up front* può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento".

È stata, inoltre, confermata la non retrocedibilità degli oneri erariali in quanto, da un lato, si tratta di adempimenti afferenti al diritto pubblico in cui l'intermediario agisce come sostituto d'imposta, adempiendo a un obbligo legale, senza avere margini per la determinazione dei relativi importi e, dall'altro lato, la fattispecie dell'estinzione anticipata è analoga a quella di recesso del cliente, per la quale l'art. 125-ter T.U.B. prevede espressamente la non rimborsabilità delle imposte.

Il quadro normativo e interpretativo sopra sintetizzato è stato di recente confermato dal sopravvenuto d.l. 10 agosto 2023, n. 104, convertito con l. 9 ottobre 2023, n. 136.

Quanto, invece, alla rilevanza della sentenza della CGUE del 9 febbraio 2023 (C-555/21) resa in tema di estinzione anticipata dei contratti di credito immobiliare ai consumatori, il Collegio di Bari ha affermato che le statuzioni della sentenza Lexitor "non sono state disattese dalla più recente pronuncia della CGUE, 9 febbraio 2023, C-555/21 [...] avendo la Corte chiaramente evidenziato le specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali, specificità che giustificano un approccio differenziato" (Collegio di Bari, decisione n. 5157/2023).

In definitiva, per i contratti stipulati prima dell'entrata in vigore del d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, con riferimento alla retrocessione degli oneri non maturati, il Collegio ritiene che i criteri da applicare siano: a) criterio di proporzionalità lineare (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso) per i costi *recurring*; b) metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), in assenza di una diversa previsione pattizia, per i costi *up front*; c) non rimborsabilità degli oneri erariali.

L'applicazione al caso di specie dei criteri sopra illustrati porta a ritenere che le domande restitutorie formulate dal ricorrente siano meritevoli di parziale accoglimento.

In ordine alla qualificazione giuridica delle singole voci di costo, il Collegio, in linea con il consolidato orientamento in materia, riscontra la natura *up front* delle commissioni di distribuzione per le quali deve essere valorizzato un criterio di rimborso in proporzione agli interessi (in termini cfr. Collegio di Bari, decisione n. 24352/2021); accerta, inoltre, la natura *recurring* delle commissioni a favore dell'intermediario, per le quali, sebbene la resistente abbia provveduto al rimborso secondo il criterio della curva degli interessi, è stato valorizzato il criterio di rimborso proporzionale lineare, non essendo desumibili dalla documentazione contrattuale in atti (il solo Modulo SECCI) criteri di rimborso alternativi.

Il Collegio accerta, pertanto, il diritto del ricorrente ai rimborsi risultanti dal seguente prospetto, che tiene conto delle parziali restituzioni già effettuate di cui vi è evidenza in atti:

durata del finanziamento ►	120
rate scadute ►	57
rate residue	63

TAN ►	3,65%
-------	-------

% restituzioni	
- in proporzione lineare	52,50%
- in proporzione alla quota	29,34%

n/c	▼	restituzioni					tot ristoro
		importo	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	rimborsi	
<input type="radio"/>	commissioni intermediario (recurring)	€ 4.272,82	€ 2.243,23	€ 1.253,67	<input type="radio"/>	€ 1.253,67	€ 989,56
<input checked="" type="radio"/>	commissioni di distribuzione (up front)	€ 264,00	€ 138,60	€ 77,46	<input type="radio"/>		€ 77,46
<input checked="" type="radio"/>	...		€ 0,00	€ 0,00	<input type="radio"/>		€ 0,00
<input checked="" type="radio"/>	...		€ 0,00	€ 0,00	<input type="radio"/>		€ 0,00
<input checked="" type="radio"/>	...		€ 0,00	€ 0,00	<input type="radio"/>		€ 0
<input checked="" type="radio"/>	...		€ 0,00	€ 0,00	<input type="radio"/>		€ 0
<i>rimborsi senza imputazione</i>							
						tot rimborsi ancora dovuti	€ 1.067
						interessi legali	<input checked="" type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/>

Per orientamento consolidato dell'ABF (cfr. Collegio di Coordinamento, decisioni n. 4580/2025; n. 6167/14, e prima n. 3498/12), non sussistono nel caso di specie i presupposti per la rifusione delle spese di assistenza legale.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 1.067,00, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TUCCI